



FIRA

FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE SPA UNIPERSONALE

**Regolamento per il
Conferimento
di
Incarichi Professionali**

Sommario

1. PREMESSA	4
2. PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. MODALITA' GENERALI	4
4. INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'	4
5. AVVIO DELLA PROCEDURA	5
6. AVVISO DI SELEZIONE APERTA O RISTRETTA: PROCEDURA	5
7. CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA: PROCEDURA	6
8. STIPULA DEL CONTRATTO	7
9. ELENCO DEI PROFESSIONISTI	7
10. DIVIETO DI PANTOUFLAGE	8
10. COORDINAMENTO CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231/01 .	8
11. OBBLIGHI DI TRASPARENZA	8

1. PREMESSA

1. La Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale – Finanziaria Regionale Abruzzese (di seguito FIRA o Società) attraverso il presente Regolamento intende disciplinare le procedure per il conferimento di incarichi professionali esterni alla Società, individuando principi, regole e modalità generali.

2. PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FIRA provvede al conferimento di incarichi professionali esterni in conformità al disposto di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. (di seguito anche "Codice Appalti"), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 109 del 14 marzo 2017, secondo cui è necessario adottare disposizioni regolamentari riguardanti l'affidamento di incarichi professionali di lavoro autonomo in virtù del controllo analogo cui FIRA è sottoposta da parte della Regione Abruzzo.

3. MODALITA' GENERALI

1. È possibile far ricorso agli incarichi esterni:

a) solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, trattandosi del conferimento di incarichi temporanei che richiedono adeguate professionalità e competenze, con specializzazione anche universitaria, non presenti o comunque non disponibili nell'organico della Società;

b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza temporanee, non sia possibile o sufficiente l'apporto del personale della Società;

c) a seguito di verifica della compatibilità della spesa prevista con il budget.

Pertanto, FIRA potrà procedere all'affidamento di incarichi a professionisti esterni solo dopo aver accertato che le risorse interne di cui dispone siano impossibilitate a far fronte alle esigenze richieste.

2. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Il conferimento di incarichi professionali avviene generalmente mediante il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica (aperta o ristretta), ad eccezione dei casi previsti nel successivo art. 5 del presente Regolamento, per i quali è previsto l'affidamento diretto.

4. INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'

1. Gli incarichi esterni vengono affidati a professionisti con un'elevata professionalità nella prestazione oggetto dell'incarico stesso, con le modalità e i criteri indicati nel presente Regolamento.

2. Per incarichi di elevata professionalità si intendono, ad esempio, le seguenti prestazioni:

- Attività di consulenza, consistente in acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici;

- Studio e ricerca, consistenti in approfondimenti conoscitivi che si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;
- Altre collaborazioni ad alto contenuto professionale;
- Componenti dei comitati di valutazione delle leggi agevolative.

3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze richieste dalla natura dell'incarico, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze espresse dalla Società.

4. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso dell'incarico.

5. AVVIO DELLA PROCEDURA

1. Il Responsabile del Personale, valutata la necessità di ricorrere alla specializzazione di un soggetto esterno e dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare la professionalità e le conoscenze disponibili all'interno della struttura, presenta una istanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del CdA, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, autorizza il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ad avviare la procedura volta all'individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico mediante Determina a Contrarre. Relativamente all'individuazione del RUP nell'ipotesi in cui non venga specificatamente indicato, questa funzione risiede in capo al Responsabile del Personale.

3. La determina a contrarre è resa pubblica sul sito di FIRA www.fira.it.

6. AVVISO DI SELEZIONE APERTA O RISTRETTA: PROCEDURA

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a seguito di autorizzazione da parte del Presidente del CdA, predisponde un apposito Avviso di selezione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico e modalità dell'espletamento;
- e) corrispettivo per la prestazione con indicazione di tutte le informazioni connesse;
- f) termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte per l'incarico.

2. L'Avviso di selezione potrà essere pubblicato sul sito web di FIRA www.fira.it per almeno 15 giorni solari (**PROCEDURA APERTA**) ovvero inviato ad almeno cinque soggetti esterni iscritti nell'Elenco dei Professionisti della Società, come descritto nell'art. 8 del presente Regolamento (**PROCEDURA RISTRETTA**).

3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), tramite l'Ufficio Amministrativo, procede alla verifica formale delle domande pervenute, ad un *pre-screening* dei curricula e delle relative offerte presentate sulla base dei criteri indicati nell'Avviso.

4. Al termine del *pre-screening*, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) redige un verbale da presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel quale dare evidenza ai principali aspetti oggetto di valutazione, come ad esempio:

- a) qualificazione professionale più aderente all'incarico da affidare;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso indicato nell'Avviso;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da affidare.

5. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei candidati, nell'Avviso di selezione verrà specificato che la selezione stessa sarà effettuata attraverso apposita commissione, costituita dal personale di FIRA e con eventuale supporto di consulenti esterni.

7. CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA: PROCEDURA

1. Per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 IVA inclusa, è previsto il conferimento in via diretta a professionisti esterni nei seguenti casi:

- a. incarichi a relatori in occasione di convegni o seminari;
- b. incarichi inerenti a patrocinio legale, difesa e rappresentanza in giudizio nonché a procedure di arbitrato o conciliazione;
- c. prestazioni relative a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici, ivi compresa l'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabiliti termini tali da non rendere possibile l'esperimento di una procedura comparativa;
- d. incarichi nei quali la prestazione sia di natura specialistica e possa essere eseguita unicamente da un prestatore d'opera individuato ad hoc;
- e. incarichi ad elevata professionalità per i quali la Società si trovi nell'impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al suo interno (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consulenze in materia fiscale ed attuariale, di lavoro, di sicurezza; perizie; supporto legale giudiziale e stragiudiziale in ambiti non coperti da professionalità interne; etc...);
- f. prestazioni notarili;
- g. attività di docenza o formativa per la quale non sia possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico curriculum e competenza specialistica in materia;

- h. per il conferimento di incarichi a componenti di comitati di valutazione di qualsivoglia agevolazione, in ragione della particolare ed elevata professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico; in tal caso la FIRA, individua i soggetti affidatari avviando una specifica procedura ad inviti, sulla base delle indicazioni contenute nei Bandi Pubblici e in altri atti amministrativi;
 - i. per l'individuazione dei componenti in rappresentanza di FiRA in Società partecipate dalla stessa, anche per le Partecipazioni detenute con Fondi Pubblici;
 - j. incarichi aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari ed infungibili abilità del soggetto che le può realizzare;
 - k. urgenza, determinata da cause non imputabili a FIRA, tale da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
 - l. qualora la procedura comparativa esperita abbia dato esito negativo, purché non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previsto dall'Avviso di selezione
2. Il conferimento dei suddetti incarichi avviene per via diretta, attingendo all'Elenco dei Professionisti iscritti nell'albo della Società, ove esistenti (come descritto nell'art. 9 del presente Regolamento).

8. STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti sono stipulati in forma scritta e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nell'Avviso o nell'invito.
2. L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo in casi di urgenza per i quali la FiRA ne chieda l'esecuzione anticipata.
3. Nel contratto dovranno essere inserite le seguenti clausole:
 - c.d. clausola 231 (la quale rimanda all'attuazione e al rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01)
 - autorizzazione al trattamento dei dati e presa di cognizione della informativa ai sensi del GDPR 679/16
 - clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione *ipso iure* del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
4. La Società FiRA eseguirà un controllo sulle situazioni e/o condizioni suscettibili di autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

9. ELENCO DEI PROFESSIONISTI

1. Il cosiddetto "Elenco dei Professionisti" è formato dall'insieme delle candidature pervenute per e-mail, in via cartacea e/o inserite direttamente sul sito web di FIRA nella sezione denominata "Lavora con noi". I CV pervenuti vengono protocollati e inseriti nell'albo della società in base al settore di attività, da cui attingere quando necessario.

10. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Costituisce condizione ostativa al conferimento di incarichi professionali l'aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ovvero attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - art 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2011.

10. COORDINAMENTO CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231/01

Tutte le risorse destinatarie della presente procedura devono comunicare per iscritto e senza indugio, all'organismo di vigilanza, all'indirizzo mail odv@fira.it ogni anomalia e/o criticità che dovessero rinvenire nell'attuazione della medesima. In particolare si richiamano le disposizioni di cui ai documenti:

- Protocollo Standard,
- Segregazione delle Funzioni
- Protocollo *Whistleblowing* – segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti di FiRA SpA Unipersonale
- Standard Anticorruzione e *Compliance* Antiriciclaggio

11. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Le informazioni relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al D.LGS. 33/2013, così come previsto dalle misure per la Trasparenza e l'Integrità approvata dalla Società e che si intendo qui integralmente richiamate.